

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1264)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERTHET, DALVIT, BERLANDA e SEGNANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1970

Indennità speciale di seconda lingua ai Magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella Regione « Valle d'Aosta »

ONOREVOLI SENATORI. — Come stabilito dall'articolo 38 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, « nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una e nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

Le Amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle d'Aosta possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese ».

Lo scopo di questa norma è quello di salvaguardare il tradizionale patrimonio linguistico della Regione valdostana.

Non è il caso di elencare, in questa sede, tutte le argomentazioni che ispirarono l'articolo 38 dello Statuto regionale. Esse sono del resto di assai facile intuizione.

Non è tuttavia inopportuno ricordare che esse sono di due ordini diversi.

Ad un primo ordine che potrebbe definirsi etnico-tradizionale appartengono le argomen-

tazioni che si ricollegano all'attaccamento della comunità valdostana alla propria lingua materna, in quanto formatasi direttamente *in loco* ed ivi usata per secoli fino ad oggi (salvo l'interruzione del periodo fascista).

Basta pensare che « il francese » fu lingua ufficiale della Valle d'Aosta alcuni lustri prima che nell'Ile de France!

Questo primo aspetto interessa soprattutto gli appartenenti al gruppo alloglotto valdostano di cui l'articolo 38 vuol tutelare la continuità storica ed i sentimenti.

Ma vi è un secondo ordine nel quale si inquadrano le ragioni pratiche, del momento e del futuro nazionale ed europeo, che giustificano la parificazione di cui all'articolo 38 dello Statuto.

Rientrano fra queste il fatto che la Valle d'Aosta è una zona di frontiera con due trafori, aperti tutto l'anno, con due Paesi di lingua francese la Francia e la Svizzera per cui i suoi abitanti sono in continuo contatto con i cittadini di quegli Stati.

I contatti sono di vario tipo: culturali, amministrativi, agricoli, commerciali, industriali e turistici.

La Valle d'Aosta in tal modo diviene giormalmente, come spesso si dice, il punto di incontro fra l'Italia, la Francia e la Svizzera, il *carrefour* d'Europa.

Di questo chiunque abbia una certa conoscenza della Valle se ne può convincere.

Le Amministrazioni stesse dello Stato hanno avvertito il fenomeno ed hanno sentito la necessità di adeguarsi alla situazione.

Carabinieri, agenti della polizia stradale, guardie di finanza, così come gli impiegati delle poste e telegrafi, delle ferrovie si trovano quotidianamente davanti alla necessità di conoscere e parlare il francese per meglio adempiere alle loro funzioni.

L'assessorato regionale della pubblica istruzione contribuì sin dall'origine ad organizzare dei corsi facoltativi per l'insegnamento della lingua francese ai funzionari dello Stato che ne facevano richiesta.

Una particolare nota di approvazione e lode meritano i carabinieri che frequentarono e continuano a seguire tali corsi con assiduità, ottenendo ottimi risultati.

Gli agenti più qualificati che svolgono oggi il loro servizio in Valle, come in altri posti di frontiera, contribuiscono ad elevare fortemente il prestigio del loro Corpo e della Patria nostra.

Non solo l'ambizione di fare dell'Italia uno Stato moderno ed europeo nel vero senso della parola, ma la stessa e sempre crescente necessità dell'Italia di far fronte, con funzionari preparati, alle esigenze della integrazione europea, nonchè il continuo intensificarsi dei rapporti internazionali, commerciali e turistici, inducono a fare ogni sforzo per preparare il personale che quanto meno conosca la lingua dei popoli con i quali viene quotidianamente a contatto.

Oltre l'elemento culturale che, comunque, andrebbe incoraggiato, vi è qui un elemento di necessità pratica che occorre urgentemente affrontare.

Questa esigenza che per certi aspetti è comune a tutte le zone di frontiera, diventa più viva e sentita in Valle d'Aosta proprio

per la sua posizione, come si è detto prima, particolare, per l'importanza che in questo senso ha assunto con l'apertura dei due grandi trafori alpini e per il fatto che la Valle costituisce una minoranza linguistica.

Invero la parificazione tra l'italiano ed il francese sarebbe solo teorica se una parte attiva della sua popolazione (nella fattispecie i dipendenti delle Amministrazioni statali) non fosse in grado di parlare una delle due lingue.

Per altro verso si viene a creare una frattura fra categoria di dipendenti (quelli che conoscono la lingua e quelli che non la conoscono) che oltre a non essere simpatica sul piano umano e per nulla conforme allo spirito ed alle lettere della nostra Costituzione si risolve in un danno per il buon andamento delle Amministrazioni.

Premesse queste considerazioni sulla necessità di tutelare l'uso della lingua francese nelle Amministrazioni statali della Valle d'Aosta, ci sembra opportuno proporre all'esame ed all'approvazione del Parlamento l'unito disegno di legge, analogo, salvo in un punto fondamentale, ai disegni di legge d'iniziativa governativa e parlamentare già presentati nella passata legislatura e concernenti il Trentino-Alto Adige.

È ovvio che la conoscenza e la pratica di una seconda lingua richiedono uno sforzo che non è solo di materia intellettuale, ma anche economica.

Questa osservazione vale soprattutto per quei dipendenti (e sono i più) che non essendo originari della Valle d'Aosta, si trovano a dover iniziare o riprendere lo studio del francese.

D'altra parte, indipendentemente dalla valutazione degli oneri finanziari che può incontrare chi si accinge a tali studi e perfezionamenti, è giusto compensare una maggiore preparazione.

Anzi, in forza di queste considerazioni, ci sembra che ci si debba scostare dagli accennati disegni di legge delle passate legislature, per quanto riguarda la computabilità dell'indennità cosiddetta di seconda lingua ai fini del trattamento di quiescenza. In quei

disegni di legge infatti non se ne teneva conto.

Ora ci sembra che un tale atteggiamento derivi da una giustificazione per così dire territoriale dell'indennità vista quasi come una indennità di colonia.

Intanto viene percepita in quanto un servizio viene svolto in quelle determinate zone.

Ma è chiaro, come si è accennato, che vi è un aspetto personale destinato a divenire permanente nel senso che, a parità di ogni altro elemento, il dipendente statale che in una certa Regione, per particolari motivi, fa uso di un'altra lingua, vale automaticamente di più e non v'è motivo per cui questo maggior valore non venga trattato alla stregua di un più alto titolo di studio, tanto più se dipende da una preparazione formalmente accertata, come è nel caso di esami sostenuti preventivamente.

Non solo. Ma riteniamo nello stesso ordine di idee che, dopo un lungo periodo di tempo (non minore di 15 anni) di effettivo servizio in Valle d'Aosta e conseguentemente ininterrotto uso della lingua francese, l'indennità debba essere mantenuta anche se il dipen-

dente al quale spetta si trasferisce definitivamente in altra sede.

Starà all'Amministrazione di utilizzare convenientemente le qualità così acquisite e garantite da una così lunga pratica.

Oltre tutto si premierebbe una categoria di dipendenti volenterosi e capaci i quali, quando anche non fossero destinati a rimanere sempre in una stessa sede, arricchirebbero per sempre, qualitativamente, gli organici statali costituendo una eletta schiera di cui l'Amministrazione avrà sempre più bisogno e su cui potrà sempre maggiormente contare.

Si pensa, infine, che il seguente disegno di legge bene si inquadri nello spirito dell'articolo 4 della Costituzione per cui la Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, favoriscano la scelta di una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

In un senso più specifico pare che esso rientri perfettamente tra le norme poste dalla Repubblica a tutela delle minoranze etniche-linguistiche e ciò secondo i principi fondamentali della Costituzione (articolo 6).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ferme restando le disposizioni dello Statuto speciale per la regione autonoma della Valle d'Aosta, delle norme di attuazione vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua francese ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella regione autonoma « Valle d'Aosta » che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita una indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nella misura di un sesto delle rispettive retribuzioni base.

Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

Qualora l'indennità sia stata corrisposta per un periodo di anni 15 diviene parte integrante della retribuzione base ed è regolata dalle norme che regolano la retribuzione stessa.

Art. 2.

L'accertamento della conoscenza della lingua francese è devoluto ad una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, presieduta da un suo delegato e composta di due docenti di lingua francese di scuola media, di un membro effettivo o delegato dalla commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta e di un membro delle singole

Amministrazioni statali o parastatali il cui personale viene di volta in volta esaminato.

Art. 3.

Le domande di partecipazione all'esame, inoltrate per via gerarchica, vengono trasmesse alla Presidenza della Giunta regionale.

Art. 4.

Le sessioni di esame avranno luogo due volte all'anno.

Non è ammessa la presentazione del candidato respinto a più di due sessioni consecutive.

Art. 5.

Per il personale delle carriere direttive, magistrati ed ufficiali; per il personale delle carriere di concetto ed equiparate; per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali, l'esame consiste in due prove: una versione scritta dal francese in italiano e dall'italiano in francese nonchè una prova orale di conversazione in lingua francese.

I brani da tradurre vengono sorteggiati e dettati seduta stante. Per la versione dal francese non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale consiste in un colloquio su argomenti di vita familiare e di storia e geografia regionale.

Per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare l'esame è limitato ad una prova orale che consisterà in una traduzione da una all'altra lingua e viceversa ed in un colloquio.

Art. 6.

L'indennità istituita con la presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata superata la prova di accertamento di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Ai componenti delle commissioni d'esame previste dalla presente legge è corrisposto il trattamento di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 160 milioni, si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.